

Nel caso in cui le parti addiventano ad una conciliazione viene redatto un verbale in cui si specificano i termini dell'accordo raggiunto e detto verbale viene sottoscritto dalle parti e dal responsabile del procedimento.

Il verbale così redatto costituisce titolo esecutivo, cioè in caso di mancata esecuzione dello stesso ciascuna delle parti potrà pretendere l'adempimento.

In caso di mancato accordo e quindi di mancata conciliazione il responsabile del procedimento redige verbale di mancato accordo.

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione obbligatorio, le parti hanno due possibilità alternative: quella di rivolgersi al giudice ordinario o quella di chiedere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di definire la controversia.

Nel primo caso si seguirà l'ordinaria procedura per le cause civili, mentre nel secondo caso si seguirà il procedimento speciale previsto davanti a tale organo.

PROCEDURA PER LA DEFINITIVA SOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA DA PARTE DELL'AUTORITÀ GARANTE

Come specificato se il tentativo di conciliazione non riesce, una parte od entrambe possono inoltrare una ulteriore istanza all'Autorità simile a quella già vista per il tentativo di conciliazione e con l'aggiunta degli estremi del verbale di mancata conciliazione.

Il Direttore del Dipartimento verificata l'ammissibilità del ricorso, entro sette giorni dal ricevimento della stessa dispone la notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alle parti dell'invito a comparire all'udienza fissata per la discussione della controversia.

Per la definizione della controversia è previsto un termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Le parti fino a cinque giorni prima di detta udienza hanno facoltà di presentare memorie e produrre documenti.

Le parti compaiono all'udienza personalmente o a mezzo di difensore all'uopo nominato e sono ammesse ad illustrare oralmente le rispettive posizioni e possono farsi assistere da avvocati o consulenti.

Istruita la controversia anche mediante l'espletamento di idonee consulenze tecniche, il Dipartimento trasmette la documentazione alla Commissione allegando una relazione ed una proposta di decisione. La Commissione ove lo ritenga necessario può convocare le parti per una ulteriore udienza.

L'atto con cui viene decisa la controversia viene poi notificato alle parti e pubblicato nel Bollettino ufficiale.

SEGNALAZIONI

Si deve infine informare sulla possibilità che gli utenti e gli stessi enti gestori, pubblici o privati, hanno di informare semplicemente l'Autorità circa violazioni in materia di telecomunicazioni.

112

Questo numero
95/2004
Maggio/giugno



dal 1988 rivista d'informazione e formazione
<http://www.coordinamentocamperisti.it>
<http://www.viverelacitta.it>
info@coordinamentocamperisti.it

Proprietario/Editore:



Direttore responsabile: Dott. Claudio Carpi
Redazione: 21, via San Niccolò - 50125 Firenze
telefono 055 252313
cellulare 328 8169174 - 328 7698417
telex 055 2346925
Tipografia: Genesi gruppo editoriale Srl

Anno 17° - Bimestrale Maggio-Giugno 2004 - n. 95
Autorizzazione Tribunale di Firenze n. 3649 del 31 gennaio 1988

Gli articoli pubblicati rispecchiano le opinioni degli autori. Il materiale utilizzato per gli articoli, se non richiesto, non è restituito. La riproduzione anche parziale di quanto pubblicato è consentita soltanto previa autorizzazione scritta.


TUTELA DELLA PRIVACY

In relazione al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) avvisiamo che gli indirizzi utili ad inviare comunicazioni sono acquisiti dal tesseramento, dalle conoscenze personali, da contatti avuti sulla rete, da elenchi e servizi di pubblico dominio. Chi non è interessato a ricevere le nostre informazioni può chiedere di essere cancellato telefonando allo 055 252313 e 328 8169174 e 328 7698417 oppure scrivendo nell'oggetto di una e.mail CANCELLARE. Rendiamo noto che nella nostra banca dati NON sono presenti dati identificativi, sensibili e/o giudiziari per evitare che un nostro eventuale errore possa provocare un danno. Inoltre, la nostra banca dati NON è aperta alla diffusione.

L'inviare la quota sociale e/o accettare la spedizione della nostra rivista e/o nostre comunicazioni evidenzia che si è informati sulle finalità e sulle modalità del trattamento cui sono destinati i dati, accettando di ricevere una comunicazione sistematica utile al perseguimento degli scopi inseriti nel Regolamento della Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che si trova nel sito internet <http://www.coordinamentocamperisti.it> nonché pubblicato sulla rivista inCAMPER una volta all'anno.

Quota sociale per l'anno 2004 e' di 25,82 euro (importo minimo per equipaggio e per anno solare) **oppure di soli 70,00 euro per il triennio 2004/2006.**

Per il versamento, completare con il nome, cognome, indirizzo completo ed intestando a:
Coordinamento Camperisti - 21, via San Niccolò - 50125 Firenze, utilizzare il c/c postale n. 25736505 oppure con bonifico bancario sulla Unicredit Banca, Agenzia di Firenze in viale Spartaco Lavagnini nc 44/B, Codici CIN T, ABI 02008, CAB 02805, C/C n° 2834155.



Numero 94 / Marzo - Aprile 2004
Inviato il 25 Marzo 2004
dalle Poste Italiane SpA di Perugia
Esemplare gratuito fuori commercio

